



CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE
PER INTERVENTI SU SEDE STRADALE

Approvato con delibera C.C. n. 40 del 01.04.1992;

Integrato con delibera C.C. n. 26 del 21.03.1993 (2° comma, paragrafo e, art. 6,)

INDICE GENERALE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Autorizzazioni | Pag. 3 |
| Art. 2 - Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori | Pag. 3 |
| Art. 3 - Rotture – scavi – reinterri | Pag. 3 |
| Art. 4 - Ripristini provvisori | Pag. 4 |
| Art. 5 - Ripristini definitivi | Pag. 5 |
| Art. 6 - determinazione dei rimborsi – misurazioni e pagamento | Pag. 5 |
| Art. 7 - Controlli – sanzioni | Pag. 6 |
| Art. 8 - Responsabilità | Pag. 6 |

Art. 1

Autorizzazioni

Tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La richiesta di autorizzazione sarà inviata per iscritto alla Ripartizione Tecnica, Ufficio Strade, corredate da planimetria in scala non inferiore a 1:200 indicante l'intervento. Per opere di scavo interessanti condutture ed impianti sotterranei dovranno inoltre essere consegnate sezioni in scala minima di 1:100 con riportate le misure di profondità e larghezza, il tipo di protezione, i materiali usati.

Per linee ed impianti aerei, oltre alle planimetrie in scala 1:2000 dovranno essere prodotte tavole con evidenziate la posizione, il tipo e le misure degli appoggi e relative caratteristiche di infissione al suolo.

L'autorizzazione è accordata per quanto di competenza del Comune di Castellanza, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni, norme, leggi e regolamenti vigenti, sia in ordine agli interventi sul corpo stradale (scavi, rotture, ripristini ecc.) sia per quanto concerne la realizzazione degli impianti per qualsiasi servizio a rete od altro, sotterranei ed aerei.

Copie dell'autorizzazione verranno inviate al Comando Vigilanza Urbana ed all'Ufficio Tributi per quanto di competenza.

L'autorizzazione dovrà essere sempre tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta degli incaricati alla sorveglianza del Comune di Castellanza.

Art. 2

Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori

Prima delle operazioni i titolari delle autorizzazioni dovranno dare comunicazione scritta del giorno in cui inizieranno i lavori all'Ufficio Strade ed al comando VV.UU. per le relative competenze e richiedere sopralluogo all'Ufficio Strade stesso ed agli Enti ed Aziende Concessionari e Gestori dei vari servizi a rete (ENEL – GAS – SIP – ACQUEDOTTO – FOGNATURA – SNAM ECC.) da detti Enti ed Aziende si dovranno ottenere le debite indicazioni, prescrizioni e benestare circa gli impianti di competenza onde operare con l'assoluta regolarità e sicurezza; il Comando VV.UU., al quale è inviata copia della autorizzazione, darà ordini e indicazioni per tutto quanto attiene alla viabilità nell'ambito dell'intervento.

Per i lavori da eseguire si dovranno osservare tutte le disposizioni previste dall'art. 8 (lavori e depositi sulle strade) del T.U. n. 393 del 15/6/1959 "Nuovo codice della strada" e da tutti gli articoli dal 7 al 16 compresi del relativo Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 420 del 30/6/1959 riguardanti il mantenimento e la sicurezza del transito, la segnaletica sia diurna che notturna dei lavori in corso e dei cantieri in genere, il personale addetto, i mezzi d'opera, le attrezzature, le macchine stradali, le opere provvisorie ecc., la regolazione del traffico (senza sensi unici di vario genere, deviazioni ecc.). Dovranno ovviamente essere osservate nuove leggi, norme e regolamenti che subentreranno nel tempo. Si dovranno altresì adottare tutte quelle cautele atte ad assicurare la pubblica incolumità e disporre le operazioni con materiali e mezzi d'opera in modo da ridurre il più possibile il disagio al transito pedonale e veicolare provvedendo allo sgombero dei materiali di risulta. Adeguato grado di pulizia dovrà essere mantenuto durante tutto il corso delle opere, ed a ripristini ultimati, come avanti indicato, la pulizia di tutta la sede stradale con i relativi marciapiedi dovrà essere totale e perfetta.

Art. 3

Rotture – scavi – reinterri

1) Prima degli scavi e delle rotture si procederà al relativo tracciamento secondo linee rette, possibilmente normali all'asse stradale per gli attraversamenti e paralleli allo stesso per i tratti longitudinali.

Sulle linee tracciate si opererà una incisione continua con disco per tutto lo spessore della pavimentazione sia su carreggiata che su marciapiedi.

Per le pavimentazioni in lastricato, porfido o altro materiale lapideo, l'asportazione avverrà in modo accurato e all'occorrenza numerando gli elementi onde consentire la ricomposizione; il materiale verrà

accatastato per il successivo recupero in modo tale che non sia d'intralcio e pericoloso al transito pedonale e veicolare; allo stesso modo verranno accatastati nelle vicinanze i cordoli di marciapiedi eventualmente rimossi. L'ufficio strade potrà disporre l'accatastamento dei suddetti materiali in luogo dallo indicato.

- 2) Ultimata l'installazione degli impianti (tubazioni, cavi ecc.) con relative opere di protezione a/ regola d'arte, si procederà ai riempimenti con idonei inerti per massiciata stradale ed effettuarsi per strati da 20-30cm. Bagnati e ben costipati meccanicamente. Il materiale di scavo non conforme dovrà essere sostituito. Non è consentito nei riempimenti il riutilizzo delle parti di pavimentazioni asportate (conglomerato bituminoso, cls ed asfalto colato) che dovranno essere allontanate.

I riempimenti dovranno essere completati sino al piano della sede stradale per le carreggiate, e a quello dei marciapiedi finiti, per gli stessi, in modo da non creare avvallamenti o dossi pericolosi. Il mantenimento costante del livello dei reinterri al piano delle sedi stradali e dei marciapiedi dovrà essere assicurato con interventi, se necessari, a più riprese sino all'esecuzione del ripristino provvisorio, a cura e spese dell'esecutore dei lavori cui spettano tutte le responsabilità per ogni danno a persone e a cose.

Art. 4

Ripristini provvisori

I ripristini provvisori sono a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni alla esecuzione delle opere (Enti o privati).

I tempi d'intervento, salvo disposizioni particolari dell'ufficio Strade saranno i seguenti:

- 1) strade di intenso traffico:

- a) attraversamenti: entro il giorno di esecuzione dello scavo;
- b) condotti longitudinali: entro 24 ore dalla fine del lavoro;

- 2) strade di medio traffico:

- a) attraversamenti: entro 48 ore dalla esecuzione dello scavo;
- b) condotti longitudinali: entro 3 giorni dall'ultimazione dei lavori.

A) Il ripristino provvisorio delle sedi stradali pavimentate (bitumate, lastricate, in porfido, ecc), si eseguirà con formazione di scavo di cm. 30 di profondità per tutta l'estensione dell'intervento, poi si inserirà uno strato di mista naturale di cava ben costipato e rullato per uno spessore di circa cm. 20 ed infine si stenderà uno strato di tout-venant bitumato pure ben rullato e livellato per uno spessore di cm. 10.

L'applicazione del tout-variant bitumato dovrà essere ben accurata onde evitare ogni scarto con la superficie circostante.

B) Nelle strade non pavimentate ed ai marciapiedi si interverrà con una sistemazione in terra battuta debitamente costipata e rullata in modo da consentire un regolare transito sia veicolare che pedonale senza pericoli o disagi.

C) Al termine dei lavori di ripristino suindicati, gli Enti o i privati titolari delle autorizzazioni di intervento invieranno comunicazione scritta all'Ufficio Strade, che effettuerà sopralluogo di accertamento. Per un periodo di tre mesi da detto accertamento, i titolari delle autorizzazioni summenzionati saranno tenuti al regolare mantenimento dei ripristini eseguiti assicurando il perfetto livellamento con le superfici circostanti e la debita consistenza dell'opera; ogni responsabilità al riguardo per qualsiasi danno a persone e cose sarà a loro carico.

D) Se nella manomissione del corpo stradale dovesse essere interessata anche la segnaletica, la stessa deve essere ripristinata contemporaneamente all'opera stradale e costantemente ripresa ogni qualvolta si rendessero necessarie ricariche o interventi vari di mantenimento; anche per essa valgono le stesse considerazioni sulle responsabilità sopra riportate.

Art. 5 ripristini definitivi

Trascorsi tre mesi dall'accertamento dell'Ufficio Strade dell'avvenuta ultimazione dei ripristini provvisori, l'Amministrazione Comunale disporrà per l'esecuzione dei ripristini definitivi per i quali si avvarrà, oltre che del proprio personale, di imprese qualificate.

Enti e privati titolari delle autorizzazioni verseranno al Comune di Castellanza per i ripristini definitivi i rimborsi determinati come all'articolo successivo.

Art. 6 Determinazione dei rimborsi – misurazioni e pagamento

Per le varie prestazioni verranno stabilite annualmente quotazioni unitarie con apposita deliberazione in base a valutazioni di mercato con riferimento ai bollettini della C.C.I.A.A. maggiorate di percentuale a copertura delle spese generali sostenute dal Comune.

Le misurazioni avverranno con le seguenti modalità:

a) manto di usura

Sarà addebitata una superficie forfetaria determinata moltiplicando la lunghezza reale per una larghezza pari all'intera strada nel caso sia a corsia unica, a metà della strada nel caso sia a due corsie, alla corsia interessata nel caso di più corsie. Qualora lo scavo sia meno di 50 cm. dal limite della corsia laterale verrà conteggiata 1a larghezza globale delle due corsie attigue. Nel caso in cui il manto di usura della sede stradale manomessa risulti realizzato da non più di 3 anni, sarà calcolata la larghezza totale della strada qualunque sia il numero di corsie. Per gli attraversamenti sia normali che obliqui all'asse stradale si considererà una fascia con 50 cm. di eccedenza dagli estremi dello scavo a larghezza costante normale all'asse ed in ogni caso di larghezza non inferiore a mt. 3,00. A parte verrà pure addebitata la messa in quota di chiusini

Per camerette, pozzetti, ispezioni, saracinesche, cordoli, ecc. compresi nelle superfici rifatte.

b) pavimentazioni in pietra

Per ripristini di pavimentazioni in lastricato, porfido o altro materiale lapideo verrà addebitata una superficie forfetaria determinata maggiorando del 50% la superficie manomessa.

c) marciapiedi

Le cordonature rimosse verranno addebitate con una maggiorazione della lunghezza del 10%.

Nel caso in cui i cordoli da sostituire o da ripristinare superino in lunghezza il 30% del tratto interessato dai lavori, sarà addebitata l'intera lunghezza di detto tratto. Per i cordoli in cemento manomessi sarà sempre addebitata la sostituzione, mentre per i cordoli in granito si addebiterà la rimessa in opera più la sostituzione di eventuali cordoli danneggiati al punto da non essere riutilizzabili.

Quando trattasi di cordoli curvi, con bocca lupaia e pezzi speciali in genere, il prezzo sarà determinato al momento dell'addebito.

La pavimentazione dei marciapiedi sarà addebitata per la loro intera larghezza anche per interventi di larghezza inferiore, comprendente rimozione sottofondo, massetto in cls e strato superfiale.

d) segnaletica - opere varie

I ripristini di segnaletica orizzontale e verticale, sostituzioni di chiusini, pozzetti ecc., saranno addebitati in rapporto alla spesa con una maggiorazione del 10%;

e) misurazioni e modalità di pagamento

Il pagamento avverrà prima del rilascio dell'autorizzazione, a opere ultimate si procederà a conguaglio previa misurazione in contraddittorio.

Art. 7
Controlli – sanzioni

La Vigilanza Urbana e l'Ufficio Strade per le rispettive competenze provvederanno a far rispettare il presente regolamento.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, quando ciò non costituisce violazione delle normative esistenti (Codice della strada, codice penale, regolamenti locali ecc.), verranno applicate secondo la procedura di cui alla Legge 689/81 e come stabilito dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. In particolare avvalendosi del disposto dell'art. 107 di detto T.U.L.C.P. le inosservanze che vengono ammesse alla oblazione in misura ridotta per l'importo accanto ad ognuna indicato sono:

- a) per la manomissione del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione scaduta sanzione amministrativa da L. 200.000;
- b) per la chiusura al traffico di un tratto di strada, pur se autorizzati alla manomissione, ma in assenza delle sanzione predisposte dalla V.U. amministrativa da L. 200.000;
- c) per il mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini nonché dei tempi di esecuzione degli stessi di cui agli artt. 2 - 3 - 4 del presente regolamento. sanzione amministrativa da L. 200.000;
- d) per incuria nel mantenimento a livello dei ripristini, per materiale sparso sulla sede stradale, per carenza di segnaletica e in genere per ogni mancato rispetto degli oneri a carico del titolare dell'autorizzazione indicati nel presente regolamento da cui derivi una situazione di pericolo per la circolazione sanzione amministrativa da L. 200.000.

Art. 8
Responsabilità

I titolari delle autorizzazioni sono totalmente responsabili, sia nell'ambito civile che penale, di ogni danno che potesse derivare a persone ed a cose pubbliche e private in relazione alle operazioni preliminari, agli scavi, alla realizzazione delle reti e degli impianti, ai reinterri, ai ripristini ed in generale a tutte le opere di loro pertinenza, sia durante la loro esecuzione che conseguenti ad esse. In caso di danni a terzi non potrà farsi luogo ad oblazioni delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. se non si sia provveduto ai risarcimenti dei danni stessi.